

ESTRATTO



Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE N° 193

OGGETTO:

LEGGE 219/2017 'NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) ISTITUZIONE REGISTRO E DISPOSIZIONI OPERATIVE

L'anno **2018**, addì **7**, del mese di **Agosto**, alle ore 12.45, in Rivalta di Torino nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza</i>
de RUGGIERO NICOLA	Sindaco	SI
MURO SERGIO	Vice Sindaco	SI
CERRATO NICOLETTA PAOLA	Assessore	NO
GARRONE IVANA	Assessore	SI
LENTINI NICOLA	Assessore	NO
ORLANDINI AGNESE	Assessore	SI

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale MIRETTI MARA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LEGGE 219/2017 'NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) ISTITUZIONE REGISTRO E DISPOSIZIONI OPERATIVE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219 recante “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*” la quale, oltre a disciplinare il consenso informato, la terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, la dignità nella fase finale della vita e la pianificazione condivisa delle cure, ha introdotto nell'ordinamento la possibilità di esprimere anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari attraverso Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.);
- L'istituto delle D.A.T. consiste, in altri termini, nell'espressione della volontà della persona fisica maggiorenne che enuncia, in un momento in cui è capace di intendere e di volere, i propri orientamenti sul "fine vita", in merito ai trattamenti sanitari, agli accertamenti diagnostici o alle scelte terapeutiche che intende o non intende accettare, volontà queste di cui il medico “*è tenuto al rispetto*” – secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 - nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita della capacità di intendere e di volere e l'interessato non dovesse essere più in grado di esprimere le proprie determinazioni acconsentendo o non acconsentendo alle cure proposte;
- Per quanto concerne la natura delle D.A.T., la dottrina osserva che trattasi di un negozio giuridico a contenuto non patrimoniale, unilaterale, non recettizio, sottoposto a condizione sospensiva che produrrà quindi i suoi effetti in un momento successivo;

Considerato che:

- Le D.A.T. devono essere redatte in forma scritta dalla persona interessata (c.d. disponente), dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, nelle seguenti forme:
 - atto pubblico ricevuto da un notaio,
 - scrittura privata autenticata da un notaio,
 - scrittura privata consegnata personalmente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
- Le D.A.T. sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa;
- Il disponente può anche indicare una persona di sua fiducia, individuato dalla legge come «fiduciario», che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere, il quale ne farà le veci e lo rappresenterà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel caso in cui il disponente non sia più in grado di esprimere le proprie volontà, con la precisazione che, con riguardo alla nomina del fiduciario, la clausola di designazione è da considerarsi inefficace finché essa non è accettata da quest'ultimo, con sottoscrizione coeva o atto successivo che dev'essere allegato alle D.A.T.;
- L'accettazione del fiduciario non è elemento di validità o efficacia delle D.A.T., in quanto queste ben possono non contenere alcuna designazione, nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente e in caso di necessità il giudice tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno;

- Il fiduciario, accettando l'incarico, si impegna a conservare una copia delle D.A.T. ricevute dal disponente e può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente;
- L'incarico di fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione;

Ritenuto che:

- E' intenzione dell'Amministrazione comunale della Città di Rivalta di Torino dare attuazione alla normativa sopra richiamata che introduce specifiche competenze per gli Uffici di Stato Civile Comunali, concernenti il ricevimento e l'annotazione delle D.A.T. in apposito Registro, ove istituito;
- E' necessario disciplinare il funzionamento del servizio di iscrizione al Registro delle D.A.T. ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. facendo proprie:
 - Le prime indicazioni operative emanate dal Ministero dell'Interno con circolare n. 1/2018 dell'8 febbraio 2018;
 - Le delucidazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, n. affare 01298/2018, rilasciato dalla Commissione speciale il 18 luglio 2018;
- L'istituzione del Registro delle D.A.T., ai sensi dell'art. 4 comma 6 della Legge 219/2017, e le disposizioni operative di funzionamento del servizio si rendono necessarie nelle more dell'istituzione della banca dati nazionale, ex art. 1, comma 418, della legge n. 205/2017, destinata alla registrazione e raccolta delle D.A.T. da parte del Ministero della Salute, nonché dell'emanazione della normativa regionale di recepimento della modalità di gestione telematica della D.A.T., all'interno del fascicolo sanitario elettronico, di cui al comma 7 dell'art. 4 della L. 219/2017;

Valutato che:

- Il Registro in parola, previsto ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della medesima legge, verrà istituito in forma cartacea attraverso l'eventuale ausilio di dispositivi elettronici;
- Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Città di Rivalta di Torino, ove saranno raccolte le D.A.T. redatte in originale sotto forma di scrittura privata, compilate in maniera completa e sottoscritte dall'interessato ed eventualmente da un soggetto fiduciario – ordinate per numero progressivo al solo fine di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e la conservazione presso i Servizi Demografici del Città di Rivalta di Torino, escludendo che personale del predetto ufficio possa entrare nel merito della decisione e/o assumere il ruolo di fiduciario;
- L'Ufficiale di stato civile raccoglierà le D.A.T. facendo compilare al disponente l'apposita richiesta d'iscrizione al Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e la seguente documentazione:
 - documento identificativo, in corso di validità,
 - tessera sanitaria/codice fiscale,
 - atto/scrittura originale contenente le DAT ed eventuale copia aggiuntiva;
- L'Ufficiale di stato civile, verificata la firma autografa e la residenza del disponente, provvederà a numerare e datare la scrittura privata originale e a inserirla in una busta che sarà chiusa, sigillata, datata e numerata con il progressivo di Registro;
- L'Ufficiale di stato civile curerà la conservazione delle buste chiuse, sigillate e numerate, unitamente alle relative richieste d'iscrizione al Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e alle eventuali dichiarazioni di accettazione espressa del ruolo del fiduciario, nonché di ogni altro documento correlato;
- L'Ufficiale di stato civile dovrà rilasciare al disponente apposita ricevuta di consegna della richiesta di iscrizione al Registro, in calce alla richiesta d'iscrizione al Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e che tale ricevuta potrà essere anche apposta sulla copia delle D.A.T. presentate dal disponente in aggiunta all'originale;

- L'Ufficiale di Stato civile non potrà partecipare alla redazione delle disposizioni né fornirà informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità e alla residenza del disponente nel Comune – e a riceverla;

Dato atto che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell' art. 6 a,b,c,d della Legge n. 241/90 e s.m.i., è il dott. Giampiero Alberti, il quale ne ha curato l'istruttoria;

Attestato che, in merito alla presente deliberazione, è stato esercitato dal Vice Segretario Generale dott.ssa Mara Miretti, il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, da parte del Vice Segretario Generale, nominato con Decreto del Sindaco n. 25 del 27.12.2017;

Precisato che detto provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, trattandosi di atto non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della dispositivo;
1. di istituire un Registro destinato al ricevimento cronologico delle disposizioni anticipate di trattamento - D.A.T., la cui conservazione verrà effettuata nel rispetto ai principi di riservatezza dei dati personali. In detto Registro, istituito in forma cartacea attraverso l'eventuale ausilio di dispositivi elettronici, verranno annotati e numerati i depositi delle D.A.T., con le generalità dei disponenti e dei fiduciari. Ogni ulteriore documento correlato alle D.A.T. depositate che dovesse pervenire verrà allegato al fascicolo e l'Ufficiale di stato civile provvederà ad effettuare la dovuta annotazione nel Registro;
2. di dare atto che tale Registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Città di Rivalta di Torino e che l'Ufficio di stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le D.A.T. consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'Ufficio non è legittimato a ricevere le D.A.T. recate da disponenti non residenti. Il deposito delle D.A.T. è gratuito.
3. di dare atto, altresì, che l'Ufficiale di stato civile si limiterà a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione; il Registro ha come unica finalità la raccolta delle D.A.T. ordinate per numero progressivo – al solo fine di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e la conservazione presso i Servizi Demografici della Città di Rivalta di Torino, escludendo che personale del predetto ufficio possa entrare nel merito della dichiarazione o assumere il ruolo di fiduciario;

4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Demografici di questo Comune, secondo le seguenti modalità operative:
 - 4.1 L'Ufficiale di stato civile raccoglierà le D.A.T. facendo compilare al disponente l'apposita richiesta d'iscrizione al Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e la seguente documentazione:
 - A) documento identificativo, in corso di validità,
 - B) tessera sanitaria/codice fiscale,
 - C) atto/scrittura originale contenente le DAT ed eventuale copia aggiuntiva.
 - 4.2 L'Ufficiale di stato civile, verificata la firma autografa e la residenza del disponente, provvederà a numerare e datare la scrittura privata originale e a inserirla in una busta che sarà chiusa, sigillata, datata e numerata con il progressivo di Registro.
 - 4.3 L'Ufficiale di stato civile curerà la conservazione delle buste chiuse, sigillate e numerate, unitamente alle relative richieste d'iscrizione al Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e alle eventuali dichiarazioni di accettazione espressa del ruolo del fiduciario, nonché di ogni altro documento correlato.
 - 4.4 L'Ufficiale di stato civile dovrà rilasciare al disponente apposita ricevuta di consegna della richiesta di iscrizione al Registro, in calce alla richiesta d'iscrizione al Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e che tale ricevuta potrà essere anche apposta sulla copia delle D.A.T. presentate dal disponente in aggiunta all'originale; L'Ufficiale di stato civile avrà cura di indicare i dati anagrafici del richiedente, la data, la firma e il timbro dell'ufficio.
 - 4.5 L'Ufficiale di Stato civile non potrà partecipare alla redazione delle disposizioni né fornirà informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità e alla residenza del disponente nel Comune – e a riceverla.
 - 4.6 Il disponente è preferibile che si presenti presso l'Ufficio di stato civile insieme al fiduciario, previo appuntamento telefonico o via mail. Entrambi dovranno essere muniti di documento identificativo, in corso di validità, tessera sanitaria/codice fiscale, atto/scrittura originale contenente le D.A.T ed eventuale copia aggiuntiva. Qualora il fiduciario non potrà recarsi personalmente, potrà, in alternativa, consegnare la dichiarazione di accettazione, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti sopra indicati, al disponente, affinché questo la depositi congiuntamente alla suddetta dichiarazione;
 - 4.7 La modulistica predisposta, redatta sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consisterà nei seguenti modelli (allegati A e B), parte integrante e sostanziale al presente atto:
 - A) Iscrizione al Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) – dichiarazione di deposito e ricevuta di consegna;
 - B) Dichiarazione di accettazione espressa del ruolo di fiduciario.
 - 4.8 I fascicoli documentali relativi ad ogni D.A.T. saranno conservati in apposito spazio chiuso e inaccessibile.
 - 4.9 Le D.A.T. depositate potranno essere revocate, modificate o integrate direttamente dal disponente. Nel caso di revoca le scritture private potranno, a domanda, essere restituite o distrutte con contestuale annotazione sul Registro. Nel caso di un nuovo deposito,

contestuale alla revoca delle precedenti D.A.T., verrà assegnato un nuovo numero progressivo di Registro. Nel caso di modifiche o integrazioni alle D.A.T. già depositate, l'Ufficiale di stato civile seguirà la procedura indicata ai punti precedenti, mantenendo il numero progressivo dell'iscrizione iniziale. Di ogni operazione dovrà essere effettuata idonea annotazione sul Registro.

- 4.10 Nel caso in cui le condizioni fisiche del disponente non gli consentano di firmare la richiesta di iscrizione al Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la stessa è raccolta dall'Ufficiale di stato civile, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dal disponente in presenza di un impedimento a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 445/2000.
- 4.11 Il Registro delle D.A.T. non è accessibile per ragioni di privacy. Alle singole D.A.T. potranno avere accesso solamente il disponente, il fiduciario incaricato e il medico curante che ha in cura il disponente, allorché sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi del paziente, che il medico stesso dovrà attestare con idonea certificazione. Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, in caso di necessità, l'accesso sarà consentito all'Amministratore di sostegno nominato dal Giudice tutelare ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del Codice Civile.
- 4.12 Le D.A.T. originali, depositate presso il Comune di Rivalta di Torino, non possono essere trasferite presso altro Comune o altro oggetto pubblico, nemmeno nel caso di cambio di residenza del disponente.
- 4.13 L'Ufficio di stato civile, qualora ricevesse una comunicazione ufficiale da parte di altri Comuni o Notai o Medici, dell'esistenza, modifica, integrazione o revoca delle D.A.T. di cittadini residenti nel Comune di Rivalta di Torino, provvederà all'annotazione nel Registro.
- 4.14 L'Ufficiale di stato civile, per effetto di sopravvenute norme statali o regionali vincolanti, disapplicherà le disposizioni operative sopra riportate che dovessero risultare contrastanti con la normativa.

Successivamente, su proposta del Presidente, ex art. 134, comma 4 del T.U. di cui al D.lgs. 267/200, al fine di dare immediata attuazione al presente atto non appena pubblicato all'Albo Pretorio.

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / **219**

Ufficio Proponente: **Anagrafe**

Oggetto: **LEGGE 219/2017 "NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) ISTITUZIONE REGISTRO E DISPOSIZIONI OPERATIVE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Segretario Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/08/2018

Il Responsabile di Settore

Miretti Mara

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 07/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Olivero

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato

IL SINDACO
F.to de RUGGIERO NICOLA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to MIRETTI MARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 09/08/2018 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267/2000, costituisce copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivalta di Torino, 09/08/2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to MIRETTI MARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/08/2018, ai sensi dell'art. 134 del TUEL – D.lgs.267/2000, in quanto:

- resa immediatamente eseguibile;
- sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Rivalta di Torino, 09/08/2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to MIRETTI MARA